



COMUNE DI APRIGLIANO

PROVINCIA di COSENZA

Piazza D.Le Pera - 87051 - Aprigliano Cosenza
Tel. n° 0984421003 - 0984420970

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 99 DEL 02/03/2021

**Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) :
Sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del comune fino al
06/03/2021 per sanificazione locali scolastici.**

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/2020";

CONSIDERATO che, in ottica di prevenzione, è necessario procedere periodicamente alla sanificazione dei locali scolastici per consentire l'erogazione dell'attività didattica in sicurezza;

VALUTATA la necessità di sospendere l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado dal 03/03/2021 al 06/03/2021 per consentire la sanificazione dei locali per consentire l'erogazione dell'attività didattica in sicurezza;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

VISTO il Dlgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentiti i Dirigenti scolastici,

ORDINA

- 1. La sospensione in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dal 03/03/2021 al 06/03/2021 compreso per consentire la sanificazione dei locali scolastici al fine di consentire l'erogazione dell'attività didattica in sicurezza;**

DISPONE

che presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune e trasmessa a:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Stazione Carabinieri – Aprigliano;
- 3) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Aprigliano;
- 4) Polizia Municipale

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 02/03/2021

Il Sindaco
Alessandro Leonardo Porco

